Civile Ord. Sez. 1 Num. 11727 Anno 2020
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: PARISE CLOTILDE
Data pubblicazione: 17/06/2020

sul ricorso 6063/2019 proposto da:

Basaraba Vasil, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, giusta procura speciale allegata al ricorso

-ricorrente -

contro

UTG Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis

- controricorrente -

ORD
273
2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di CASERTA, depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 5118/2018 depositata il 09-07-2018 il Giudice di Pace di Caserta ha respinto il ricorso di Basaraba Vasil, cittadino dell'Ucraina, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del Prefetto di Caserta, emesso in data 19/03/2018, che disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero in quanto privo di permesso di soggiorno.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Caserta, che si è costituita tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta «*error in procedendo – violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità e/o illegittimità del decreto di espulsione per violazione dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 – carenza di motivazione – carenza istruttoria*». Deduce che il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza dedotta al capo quattro del ricorso, con la quale invocava il suo diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, quale quello ucraino.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il secondo motivo lamenta «*error in iudicando – violazione di legge (articoli 2, co. 6, e 13, co. 7, d.lgs. 286/98 nonché art. 12, co. 3, direttiva 2008/115/Ce), in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. Mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile all'interessato – carenza di motivazione della omessa traduzione in lingua madre e/o conosciuta al ricorrente – violazione dell'art. 13 co. 7 D.lgs. 286/98, violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.*». Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, deduce che il Giudice di Pace ha omesso di verificare se l'utilizzo della lingua veicolare fosse giustificato dall'impossibilità di predisporre un testo in lingua ucraina, che non si può definire rara, dato che la Campania è la seconda Regione del Paese per numero di residenti ucraini (43.415). Inoltre, come da pronunce di questa Corte che richiama, la presunzione di conoscenza della lingua italiana non può operare solo in relazione alla durata della sua presenza in Italia.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Il ricorrente deduce che, in caso di rimpatrio, egli verrebbe «*nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, quale quello ucraino*» (pag.n.4 ricorso), senza minimamente precisare quale sia il rischio paventato e quali le caratteristiche dello stesso, tali da renderlo personale e individualizzato. La medesima genericità è rinvenibile nella doglianza espressa nel ricorso di primo grado, riportata testualmente nel ricorso per cassazione, ed infatti il Giudice di Pace, dopo essersi pronunciato sui motivi di opposizione concernenti la traduzione del provvedimento espulsivo, ha ritenuto generiche le altre difese dell'espellendo, che neppure si confronta con detta argomentazione.

4. Il secondo motivo è infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.1. Il Giudice di Pace ha accertato in concreto e in via presuntiva, valutando gli elementi probatori del processo, in particolare le stesse allegazioni del cittadino straniero circa la sua lunga permanenza in Italia, che il ricorrente comprende la lingua italiana. Il Giudice di merito ha, dunque, desunto il convincimento espresso nell'ordinanza impugnata esaminando la suesposta circostanza, con apprezzamento di fatto censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. prov. civ. (Cass. n.11887/2018 e Cass. n.2953/2019).

La statuizione di cui trattasi è stata idoneamente motivata (Cass. S.U. n.8053/2014) e non è, peraltro, censurata dal ricorrente secondo il paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. prov. civ..

5. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione della Prefettura.

6. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2020.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale